



## COMUNE DI ARGENTERA

\*\*\*\*\* (PROVINCIA DI CUNEO) \*\*\*\*\*

Via Maestra n.44- Fraz. Bersezio 12010 Argentera (Cn)

Tel: 0171/96710 Fax: 0171/96.89.00

Sito: [www.comune.argentera.cn.it](http://www.comune.argentera.cn.it)

e-mail: [comune.argentera@gmail.com](mailto:comune.argentera@gmail.com)

pec: [argentera@cert.ruparpiemonte.it](mailto:argentera@cert.ruparpiemonte.it)

CODICE FISCALE: 80003430040 P.IVA 01838100046

### DELIBERAZIONE N. 3 DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

**OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Cravagliana.**

L'anno duemiladiciassette addì 11 del mese di ottobre alle ore 19,30 nella Sede comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 20.07.2017 nella persona del Dott. Giuseppe Zarcone ai sensi dell'art. 252 del Decr. Lgs. N. 267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

#### **Il Commissario Straordinario di Liquidazione**

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

#### **Premesso**

che il Comune di Argentera con Deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 12.05.2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale e debitamente esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 20.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 01.08.2017 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione, Dott. Giuseppe Zarcone;

che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e succ. mod. ed integr., il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Argentera, così come da Delibera O.S.L. n. 1 del 11 agosto 2017;

che ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 24.8.1993, n. 378, è necessario istituire un servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario aprendo un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione. Lo stesso comma specifica che per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **Considerato**

che con Delibera n. 1 del 11 agosto 2017 il Commissario straordinario di liquidazione, ha richiesto formalmente all'Istituto tesoriere del Comune di Argentera, Cassa Rurale ed Artigiana di Unicredit Spa, l'apertura di un conto speciale di tesoreria per la gestione dei mezzi finanziari occorrenti al risanamento dell'Ente e la relativa bozza di convenzione;

che con lo stesso Istituto di credito è stata definita una specifica bozza di convenzione che è stata vagliata da entrambi;

che risulta essere vigente un apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con il suddetto Istituto di credito;

che la Banca contraente, non avendo la materia detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte

dall'ente medesimo, a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo;

che con nota prot.n.1886 del 11.08.2017 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo;

che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XIII con nota prot.n.165163 del 24.08.2017 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica n.320075 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Cuneo intestata "COMM. STRAORD. LIQUID. ARGENTERA";

**delibera**

1. la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire il servizio di cassa presso LA Cassa Rurale ed Artigiana di Boves - Filiale di Borgo San Dalmazzo frazione Beguda per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Argentera;
3. di approvare l'allegato schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa di questo Organo straordinario di liquidazione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.

Letto, confermato, sottoscritto.



Il Commissario straordinario di liquidazione  
(Giuseppe Zarcone)

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

## **TRA**

- il **Commissario straordinario di liquidazione**, nella persona del Dott. Giuseppe ZARCONI, nato a Palermo il 21/01/1965, nominato con D.P.R. del 20.07.2017, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune di Argentera.

## **E**

- **La Banca Tesoriera denominata CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO** con sede in Boves, Piazza Italia, 44 c.f. p.i. 00254540040 che in seguito verrà chiamato "Cassiere" rappresentato da **Marro Sergio**, nato il 15.08.1954 nella sua qualità di **Presidente**

## **ART. 1 PREMESSA**

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2 AFFIDAMENTO**

Il Dott. Giuseppe Zarcone, nella qualità di Commissario straordinario di liquidazione, affida con il presente atto la gestione del servizio di Cassa della gestione di liquidazione del dissesto finanziario del Comune di Argentera regolato con l'apertura di un conto corrente alle condizioni che seguono.

## **ART. 3 OGGETTO**

La gestione del servizio di cassa comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva che sarà determinata dal Commissario straordinario di liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
- b) il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
- c) ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo straordinario di liquidazione.

## **ART. 4 RISCOSSIONI**

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali) intestate al Commissario straordinario di liquidazione ed emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Commissario, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.



## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE DEL DISSESTO DEL COMUNE DI ARGENTERA (CN) REGOLATO CON CONTO CORRENTE BANCARIO**

### **PREMESSO**

- che il comune di Argentera (CN) è stato dichiarato dissestato con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 12.05.2017, adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 246 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18.8.2000. n. 267;
- che con D.P.R. del 20.07.2017 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione il Dott. Giuseppe Zarcone;
- che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. n. 267/2000, il Commissario straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato presso il comune di Argentera, così come da delibera n.1 del 11/08/2017;
- che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5., lett. b, e 11, comma 1, del D.P.R. n. 378 del 28/04/1993;
- che, ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. n. 378 del 28.4.1993, spetta al Tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario straordinario di liquidazione e nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;
- che con delibera commissariale n.3 del 11.10.2017 è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
- che il Comune di Argentera è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministro del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni;
- che il Comune di Argentera ha stipulato apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo, che allo stato attuale in regime di proroga fino al 31.12.2017; nelle more dell'indizione delle procedure di gara per l'affidamento del servizio;
- che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'Ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo;
- che con nota n.1886 del 11.08.2017, è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato - IGEPa - Ufficio XIII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Cuneo;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPa - Ufficio XIII con nota n.165163 del 24.08.2017 ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in tesoreria unica n. 320075 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Cuneo intestata "COMM. STRAORD. LIQUID. ARGENTERA";



Il Commissario trasmette al Cassiere la firma autografa con le generalità complete e copia dei propri documenti di riconoscimento, al fine di stabilire l'autenticità della sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Le reversali dovranno contenere indicazioni di eventuali vincoli di destinazione d'imputazione sul conto corrente, aperto a nome del Commissario presso il Cassiere a cui le entrate incassate debbono rifluire.

Sulle reversali il Cassiere apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso rilasciando regolari quietanze numerate progressivamente, compilate con procedura e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dal Commissario. Le bollette devono avere, anche se il bollettario è costituito da più fascicoli, un'unica numerazione progressiva a cominciare dall'inizio del servizio di Cassa e debbono fare riferimento all'ordine di riscossione relativo alle somme incassate.

Il Cassiere deve accettare anche senza autorizzazione del Commissario le somme che i terzi eventualmente intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta. Tali incassi, saranno segnalati al Commissario per la tempestiva emissione degli ordini di riscossione.

Per le entrate riscosse senza reversale, le somme devono essere riversate nel conto corrente, con immediata comunicazione al Commissario del versamento eseguito, entro i cinque giorni previsti, ai fini dell'emissione della reversale. Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi di sollecito e notifiche agli aventi diritto del titolo emesso.

Il Cassiere non è tenuto ad incassare versamenti effettuati a mezzo di assegni di c/c.

Il Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre del Commissario straordinario di liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, il Cassiere riscuoterà dal Concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

## **ART. 5 PAGAMENTI**

Il Cassiere effettua i pagamenti soltanto in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dal Commissario straordinario di liquidazione, appositamente predisposti numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dallo stesso, che saranno trasmessi con distinta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

I mandati di pagamento devono essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali. Essi devono portare gli estremi esatti di identificazione del creditore (cognome, nome e qualità del creditore o di chi per esso fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, ragione sociale, sede, domicilio legale, indirizzo completo), la somma lorda e netta da pagare, l'oggetto del pagamento e l'annotazione degli estremi dei documenti.

Il Cassiere non può dare corso al pagamento dei mandati che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in



lettere e quella scritta in cifre. I mandati sono pagabili allo sportello del Cassiere contro il ritiro di regolari quietanze.

Qualora il beneficiario del mandato abbia costituito un procuratore per riscuotere a dare quietanza, l'atto di procura o la copia autentica ei esso deve essere rimesso al Commissario.

I titoli di spesa devono essere intestati al creditore e recare l'indicazione che sono pagabili con quietanza del creditore o del suo procuratore. Nel caso di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, tutta la documentazione relativa deve essere rimessa dagli interessati al Commissario. I titoli di spesa saranno intestati al rappresentante, al tutore, al curatore o all'erede del creditore richiamando l'atto che attesti tale qualità.

I mandati sono ammessi al pagamento di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Commissario sull'ordinativo, lo stesso Commissario dovrà consegnare i mandati entro e non oltre il giorno bancario precedente la scadenza.

Di ogni pagamento il Cassiere si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato, o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo allegnerà al mandato stesso.

Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere potrà provvedere oltre che mediante corrispondente, con vaglia postale, conto corrente postale, accredito in c/c diretto o indiretto, nonché, se espressamente richiesto dal beneficiario, con vaglia cambiario comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la relativa ricevuta. Resta, peraltro, stabilito che nel caso di pagamenti da effettuarsi con una delle modalità agevolative di cui innanzi, il Commissario provvederà ad indicare la modalità prescelta dal creditore, con un'espressa annotazione sul titolo debitamente sottoscritta da tutti coloro che dividono la responsabilità del rilascio del documento, previa acquisizione di dichiarazione del creditore che la spedizione avverrà con rischi ed oneri postali a suo carico. Il Cassiere viene in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato recapito, dovuto a difetti di individuazione o ubicazione del creditore imputabile ad errore o incompletezza dei dati forniti dal Commissario e per la conseguente richiesta di duplicazione del pagamento del mandato. Nessun onere viene posto a carico del Cassiere circa l'accertamento dell'effettivo pagamento del vaglia.

Poiché le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari, il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. Il Cassiere si obbliga a riaccreditare al Commissario l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire, a richiesta degli interessati, da inoltrarsi per il tramite del Commissario, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Commissario soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Cassiere.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il Cassiere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate opponendo il timbro "PAGATO".

Il Commissario si impegna a non consegnare mandati di pagamento al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Il Cassiere eseguirà i pagamenti disposti dal Commissario utilizzando le entrate riscosse e, successivamente, entro i limiti dei fondi disponibili sul conto corrente, impegnando le somme giacenti. I mandati tratti in eccedenza ai limiti di disponibilità sul conto corrente acceso a nome del Commissario saranno respinti dal Cassiere che non sarà quindi tenuto ad ammetterli al pagamento.

#### **ART. 6**

##### **TRATTAMENTO FISCALE**

Sugli ordinativi di pagamento e di riscossione deve essere apposta, a cura del Commissario, l'indicazione del trattamento fiscale a cui devono assoggettarsi i documenti giustificativi di spesa o di introito. Il Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione sugli ordinativi del trattamento fiscale ad essi applicabile.

#### **ART. 7**

##### **REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI**

Il Cassiere invia ogni mese la situazione di cassa allegando i relativi ordini di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) concernenti le operazioni eseguite nel mese.

Il Commissario dà scarico al Cassiere dei documenti giustificativi ricevuti mediante invio di un'apposita lettera (nota di scarico).

Il Cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal giornale di cassa (giornaliera).

Il Cassiere deve tenere aggiornato:

- un apposito giornale di cassa in cui verranno annotate tutte le operazioni che avranno movimentato il conto della giornata (giornaliera);
- copia delle relative pagine dovrà essere trasmessa al Commissario straordinario di liquidazione entro 5 giorni di ogni mese, relativamente alle registrazioni del mese precedente;
- i bollettini delle riscossioni, contenente le quietanze che il tesoriere rilascia per conto del Commissario ai terzi, emesse in triplice esemplare, una va a chi versa, una resta al Cassiere la terza viene trasmessa al Commissario assieme ai documenti di cui al punto precedente;
- le reversali incassate e i mandati di pagamento.

#### **ART. 8**

##### **ESTRATTO CONTO**

Trimestralmente il Cassiere trasmette al Commissario nel domicilio di cui appresso l'estratto conto con l'indicazione del riporto del saldo del trimestre precedente delle singole entrate e uscite.

#### **ART. 9**

##### **OBBLIGO DI RENDICONTO**

Il Cassiere deve presentare , annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dei mandati di pagamento, su moduli meccanizzati, con le modalità ed i termini di cui all'analogha convenzione stipulata con il Comune di Argentera.

**ART. 10**  
**COMPENSI E SPESE**

Per il presente servizio non grava alcun costo. Resta inteso che il Cassiere deve essere rimborsato per il servizio di che trattasi delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che il Commissario emette a favore del Cassiere medesimo dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dal Cassiere al Commissario;
- c) spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza;
- d) spese per stampati, cancelleria ed altri relative alla tenuta del conto.

**ART. 11**  
**SEDE DEL SERVIZIO**

Il servizio di Cassa sarà espletato nei locali dello stesso Cassiere presso la Dipendenza di Borgo San Dalmazzo, durante il normale orario di apertura degli sportelli al pubblico.

**ART. 12**  
**DURATA**

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti e resterà in vigore fino a 15 giorni dopo l'esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, ai sensi dell'art. 256 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., ovvero fino a quando non interverrà apposita comunicazione di revoca di una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno due mesi. Resta ferma la facoltà del Commissario di recedere anche prima del termine di cui al comma precedente in caso di cessazione dell'attività dello stesso, da comunicarsi alla Banca con la massima tempestività possibile e comunque, con almeno 15 giorni di preavviso.

**ART. 13**  
**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010. N. 136 e successive modifiche.

**ART. 14**  
**ADEMPIMENTI FISCALI**

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere.

**ART. 15**  
**INTERNET BANKING**

Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della presente convenzione verranno svolte tramite canale internet banking.



**ART. 16**  
**DOMICILIO**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, il Commissario e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicato:

- Commissario straordinario di liquidazione presso il Comune di Argentera;
- Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo presso la Filiale di Borgo San Dalmazzo, Piazza Mario Parola, 1

**ART. 16**  
**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto



